

Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, **ognuna del 50%**, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l'anno in corso **(dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto** con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e ai collaboratori di imprese familiari **se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA** che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Nota (1) – Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con [la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 \(in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019, pag. 944\)](#), l'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, **prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA**;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il testo dell'articolo 58 del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

Art. 58

Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui [all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#), i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, **in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento**, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.